

tab. 2 Condizionalità nella Pac 2023-2027: le Bcaa (Buone condizioni agronomiche ambientali) e i Cgo (Criteri di gestione obbligatori)

Tema principale	Requisiti e norme	
Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento
	BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere
	BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fognari
	CGO 2	Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5
	BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
	BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
	BCAA 7	Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
	CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2
	BCAA 8	Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi - Percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici lasciate a riposo.
		- Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % dei propri seminativi a superfici o elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, nell'ambito di un regime ecologico rafforzato a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, la quota da attribuire al rispetto della presente norma BCAA è limitata al 3 %. - Percentuale minima di almeno il 7 % dei seminativi a livello di azienda agricola, se essa comprende anche colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da superfici lasciate a riposo o elementi non produttivi. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare il fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari.
	BCAA 9	- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio - Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli - A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
Sicurezza alimentare	CGO 5	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000
	CGO 6	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20
	CGO 7	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
Prodotti fitosanitari	CGO 8	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase
	CGO 9	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
Benessere degli animali	CGO 10	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4
	CGO 11	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4
	CGO 11	Direttiva 93/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4

ID
52090

PSR Marche 2014/2022
Misura 1.2.A Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole



La Condizionalità rafforzata nella Nuova PAC

GESTIONE AZIENDALE O SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

A cura di Monia Fabretti

tab. 1 Le novità della condizionalità

Programmazione
2014-2022

Programmazione
2023-2027

- 7 Bcaa
- 13 Cgo

- 9 Bcaa
- 11 Cgo

La nuova Politica Agricola Comune ha inserito a pieno titolo, tra i propri obiettivi specifici, il contributo alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico (Obiettivo specifico 4) e il perseguimento degli obiettivi ambientali in tema di tutela delle risorse naturali e di protezione della biodiversità (rispettivamente, Obiettivi specifici 5 e 6), delineando, nella propria struttura, una nuova "architettura verde", quale strumento funzionale a massimizzare l'ambizione degli obiettivi climatico-ambientali che devono essere conseguiti a livello nazionale attraverso il Piano Strategico della PAC.

La nuova "architettura verde" si articola, quindi, in tre componenti, ossia la condizionalità "rafforzata", gli ecoschemi e gli interventi agro-climatico-ambientali, che sono state declinate nel nuovo Piano Strategico della PAC 2023-2027, attraverso la definizione di obblighi e impegni comuni e nazionali per la condizionalità e per gli ecoschemi; mentre la formulazione degli impegni per gli interventi dello sviluppo rurale ha previsto la costruzione di una struttura comune con componenti di declinazione regionale.

In particolare, la condizionalità si conferma, anche nella nuova programmazione PAC 2023-2027, come principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di buona gestione agronomica e ambientale dei terreni, di mantenimento del benessere animale e di sicurezza alimentare all'interno delle aziende. La condizionalità, quindi, rappresenta ancora quell'insieme di obblighi - norme BCAA e criteri CGO - che devono essere rispettati dai beneficiari, come condizione di base per poter accedere ai pagamenti sul Primo Pilastro e agli aiuti previsti dagli interventi agro-climatico-ambientali dello Sviluppo rurale: su suoi obblighi, infatti, poggiano gli impegni "più virtuosi" previsti nei cinque ecoschemi e nei trenta interventi ACA descritti nel Piano Strategico.

Il ruolo della condizionalità

Scendendo nel dettaglio, all'obiettivo specifico d), contribuiscono le norme (BCAA) che perseguono la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico attraverso la conservazione e l'incremento del contenuto di carbonio nel suolo. Ciò è attuato attraverso:

1. l'ingresso della norma, di provenienza dal greening, sul **Mantenimento dei prati permanenti (BCAA 1)**, che è ritenuto di fondamentale importanza per la loro capacità di immagazzinare e sequestrare il carbonio organico nel suolo
2. l'introduzione della nuova norma sulla **Protezione delle zone umide e delle torbiere (BCAA 2)**, che impone per queste superfici un totale divieto di conversione ad altri usi allo scopo di preservare la capacità, insita in queste tipologie di suoli, di costituire degli importanti serbatoi di carbonio. Il divieto interessa tutte le superfici agricole ricadenti in "zone Ramsar";
3. il mantenimento della norma sul **Divieto di bruciare le stoppie (BCAA 3)**, se non nei casi di accertati problemi di natura fitosanitaria, che prosegue nella sua funzione di impedire la pratica del debbio, fortemente impattante in termini di CO₂ emessa in atmosfera.

All'obiettivo specifico e), invece, contribuiscono le norme che perseguono l'uso sostenibile e razionale delle risorse naturali, in particolare acqua e suolo, e la protezione delle stesse dall'inquinamento chimico e dai fattori che possano causarne il depauperamento. Ciò è attuato attraverso:

1. la nuova formulazione della norma sull'**Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (BCAA 4)**, che risponde alla necessità sempre più pressante di salvaguardare il buono stato qualitativo delle acque superficiali, anche in risposta alle richieste della Direttiva 2000/60/CE. La

norma è stata, infatti, adeguata alle indicazioni della Commissione attraverso l'introduzione di un divieto di impiego di prodotti fitosanitari sulla fascia tampone, che si aggiunge al già previsto divieto di impiego di fertilizzanti. Anche in questa programmazione si mantiene l'impegno aggiuntivo che prevede la costituzione e il mantenimento di una fascia inerbata, sulla quale vigono gli stessi divieti;

2. la nuova formulazione della norma sulla **Gestione delle lavorazioni del terreno (BCAA 5)**, che si prefigge l'obiettivo di minimizzare l'impoverimento del suolo a causa dell'erosione, attraverso tecniche di gestione delle lavorazioni del terreno più rispettose del suolo e tenendo conto del fatto che le aree in pendenza hanno un rischio maggiore di erosione.
3. il mantenimento della norma sulla **Copertura del suolo nei periodi più sensibili (BCAA 6)**
4. l'introduzione della nuova norma sulla **Rotazione delle colture (BCAA 7)**, che interessa tutti i seminativi, con eccezione delle colture sommerse, e stabilisce che i beneficiari attuino una rotazione culturale che implichi il cambio di coltura, a livello di parcella, almeno una volta l'anno

Infine, al perseguimento dell'obiettivo f), contribuiscono le norme che rispondono alle esigenze di tutela e protezione della biodiversità e degli habitat, mediante:

1. l'ingresso in condizionalità della norma relativa alla **Destinazione di una quota minima dei seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi**, che si aggiunge agli altri impegni già contemplati dalla presente norma, che prevedono il **Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e il Divieto di effettuare potature nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli (BCAA 8)**.
2. l'ingresso in condizionalità della norma relativa alla **Protezione dei prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale (BCAA 9)**, che impone il divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000 allo scopo di potenziare i benefici ambientali e la protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli.

La condizionalità, tuttavia, dispone anche di altri strumenti, ossia i criteri di gestione obbligatori (CGO) e Requisiti minimi.

Si evidenziano, tuttavia, alcune novità importanti che riguardano il recepimento in condizionalità delle indicazioni contenute nella Direttiva 2000/60/CE in materia di tutela delle acque, per il **controllo delle fonti diffuse di inquinamento da fosfati (CGO 1)**. Il nuovo Criterio introduce l'obbligo di registrare i dati sull'utilizzo dei fertilizzanti contenenti fosforo. Tale obbligo, che prevede anche la comunicazione di una serie di informazioni (parcelle, per coltura praticata, e relativa superficie, coltura, data di distribuzione, tipo di fertilizzante e denominazione, il contenuto percentuale in fosforo, la quantità totale), rappresenta il primo passo verso un adeguamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, propedeutico a una riduzione delle fonti di inquinamento da fosfati.

Di nuova introduzione è anche il criterio che recepisce la Direttiva 2009/128/CE sull'**uso sostenibile dei pesticidi (CGO 8)**, introducendo, per tutti i beneficiari della PAC, gli obblighi connessi alle modalità e tempi di esecuzione dei controlli funzionali delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, che devono essere effettuati presso i centri di prova autorizzati. Il criterio fa propri anche gli obblighi sulla regolazione e taratura delle macchine previsti dal PAN e include disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi sulla base della legislazione nazionale vigente.

